

Serie Ordinaria n. 52 - Mercoledì 29 dicembre 2021

**D.d.s. 22 dicembre 2021 - n. 17963**  
**OCM Vino - Regolamento UE 2021/2117. Proroga della durata**  
**delle autorizzazioni di nuovo impianto e delle autorizzazioni di**  
**reimpianto, in scadenza nel 2020 e nel 2021**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI  
POLITICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE

Richiamati:

- il Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e gli articoli da 62 a 72, inerenti alla gestione del sistema di autorizzazioni per impianti viticoli, ed in particolare:
  - l'articolo 64, relativo al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti;
  - l'articolo 66, relativo ad autorizzazioni da reimpianto;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il Regolamento UE 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti UE 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 e 1308/2013, ed in particolare, per quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, l'articolo 10, paragrafo 5, che proroga la validità delle autorizzazioni, concesse in virtù degli articoli 64 e 66 del regolamento UE 1308/2013, in scadenza nel corso del 2020, fino al 31 dicembre 2021;
- il Regolamento UE 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, di modifica del regolamento UE n. 1308/2013, che stabilisce all'articolo 1, punto 10, lettera a) al punto ii), che:
  - la validità delle autorizzazioni, concesse in virtù dell'articolo 64 e dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento UE n. 1308/2013 ed in scadenza nel corso del 2020 e del 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2022;
  - i produttori titolari delle suddette autorizzazioni non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento UE 1306/2013, a condizione che informino le autorità competenti, entro il 28 febbraio 2022, della loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni e di non voler beneficiare della proroga della loro validità, di cui al punto precedente. Qualora i produttori titolari di autorizzazioni in scadenza nel 2020, la cui validità sia stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, abbiano dichiarato all'autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro intenzione di non utilizzare tali autorizzazioni, sono autorizzati a ritirare le proprie dichiarazioni mediante comunicazione scritta all'autorità competente, entro il 28 febbraio 2022, e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il periodo di validità prorogato di cui al punto precedente;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 «Disciplina organica della vite e della produzione e del commercio del vino» ed in particolare, l'articolo 69 comma 3 che fissa sanzioni al produttore che non abbia utilizzato l'autorizzazione per nuovi impianti concessa durante il suo periodo di validità;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272, sulle disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021 n. 249006, che detta le disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'articolo 5 «de-

roghe alla disciplina delle autorizzazioni di impianti viticoli»;

- la delibera di Giunta del 29 aprile 2016 n. X/5099 che stabilisce le disposizioni regionali e gli indirizzi operativi per la gestione del nuovo sistema autorizzativo per gli impianti viticoli;
- il decreto del dirigente di Struttura 11 giugno 2021, n. 7973 di proroga della durata delle autorizzazioni di nuovo impianto e delle autorizzazioni di reimpianto, in scadenza nel 2020, fino al 31 dicembre 2021;
- Preso atto delle deroghe alla disciplina delle autorizzazioni di impianti viticoli stabilite dalla normativa comunitaria, e precisamente:
  - la durata delle autorizzazioni per nuovi impianti e delle autorizzazioni di reimpianto, in scadenza nel 2020 e nel 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2022;
  - non sono soggetti a sanzioni amministrative, di cui all'articolo 69, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, i produttori titolari delle autorizzazioni, di cui al punto precedente, a condizione che informino le autorità competenti entro il 28 febbraio 2022 della loro intenzione di non voler utilizzare le proprie autorizzazioni e di non voler beneficiare della proroga di validità fino al 31 dicembre 2022;
  - qualora i produttori titolari di autorizzazioni, la cui validità sia stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, abbiano dichiarato all'autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro intenzione di non utilizzare tali autorizzazioni, sono autorizzati a ritirare le proprie dichiarazioni mediante comunicazione scritta all'autorità competente, entro il 28 febbraio 2022, e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il periodo di validità prorogato al 31 dicembre 2022;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi della normativa comunitaria:

- prorogare la durata di validità delle autorizzazioni di nuovo impianto e delle autorizzazioni di reimpianto, in scadenza nel 2020 e nel 2021, fino al 31 dicembre 2022;
- disporre di non applicare sanzioni amministrative, di cui all'articolo 69 comma 3 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, ai produttori, che abbiano informato le autorità competenti, entro il 28 febbraio 2022, della loro intenzione di non avvalersi dell'autorizzazione e di non voler beneficiare della proroga di validità fino al 31 dicembre 2022;
- consentire ai produttori titolari di autorizzazioni in scadenza nel 2020, la cui validità sia stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, che abbiano dichiarato all'autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro intenzione di non utilizzare tali autorizzazioni, sono autorizzati a ritirare le proprie dichiarazioni mediante comunicazione scritta all'autorità competente entro il 28 febbraio 2022 e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022;
- aggiornare d'ufficio la scadenza delle suddette autorizzazioni, in corso di validità, essendo le stesse presenti nel sistema Informativo di Regione Lombardia (SISCO);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 241/1990;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera ed innovazione, attribuite con la deliberazione della Giunta regionale n. XI/4655 del 3 maggio 2021;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prorogare la durata di validità delle autorizzazioni di nuovo impianto e delle autorizzazioni di reimpianto, in scadenza nel 2020 e nel 2021, fino al 31 dicembre 2022;

2. di disporre di non applicare sanzioni amministrative, di cui all'articolo 69 comma 3 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, ai produttori, che abbiano informato le autorità competenti, entro il 28 febbraio 2022, della loro intenzione di non avvalersi dell'autorizzazione e di non voler beneficiare della proroga di validità fino al 31 dicembre 2022;

3. di consentire ai produttori titolari di autorizzazioni in scadenza nel 2020, la cui validità sia stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, che abbiano dichiarato all'autorità competente entro il 28

febbraio 2021 la loro intenzione di non utilizzare tali autorizzazioni, sono autorizzati a ritirare le proprie dichiarazioni mediante comunicazione scritta all'autorità competente, entro il 28 febbraio 2022, e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022;

4. di procedere d'ufficio all'aggiornamento della durata delle autorizzazioni, di cui al precedente punto 1, essendo le stesse presenti nel sistema Informativo di Regione Lombardia (SISCO);

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di attestare che contestualmente all'adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013

Il dirigente  
Faustino Bertinotti